## COLLEGIO DI BOLOGNA – DECISIONE N. 3996/2017 –PRES. MARINARI – REL. SOLDATI

Conto corrente bancario – estinzione - bonifico - saldo debitore – restituzione parziale dell'importo – illegittimità (cod. civ. artt. 1176, co. 2, 1710 co. 2, 1717 co. 4; d.lgs n. 11/2010 artt. 21 e 24).

## **FATTO**

Il ricorrente afferma di aver ordinato alla propria banca in data 10.10.2016 l'esecuzione di un bonifico dell'importo di € 561,86 a favore del conto corrente del condominio su un conto corrente al medesimo intestato presso l'intermediario resistente.

La banca resistente restituiva al ricorrente, mediante bonifico, la somma di € 435,09 con la causale "parziale restituzione bonifico di 561,86 decurtato di 126,77 per chiusura CC intestato a condominio…"

Il ricorrente lamenta che l'intermediario resistente gli abbia restituito soltanto la somma parziale di € 435,09, avendo invece trattenuto la differenza, pari a € 126,77, imputandola al pagamento del saldo debitore del conto estinto del beneficiario.

Il ricorrente afferma di non avere ricevuto alcun riscontro al suo reclamo.

Il ricorrente chiede, quindi, che, all'Arbitro la restituzione dell'importo di € 126,77 oltre alla corresponsione delle spese del presente procedimento pari ad € 20,00.

Parte resistente rileva che la banca, in ottemperanza all'art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, ha correttamente, destinato la disposizione di pagamento al beneficiario effettivo, che era il condominio; tuttavia, il conto beneficiario della disposizione di pagamento risultava estinto in data 26.01.2016 (oltre otto mesi prima della ricezione del bonifico); il conto presentava, inoltre, un saldo debitore pari a € 126,77, mai onorato da parte del condominio; pertanto, afferma di avere trattenuto, correttamente, dall'importo del bonifico disposto dal ricorrente in favore del condominio. la somma di € 126.77, pari al saldo debitorio da quest'ultimo dovuto: "la banca, in ottemperanza dell'art. 24 del d.lgs 11 del 27/01/2010, ha correttamente destinato al beneficiario la disposizione di pagamento"; Altresì l'intermediario rileva che l'importo residuo della disposizione di bonifico disposta, pari ad € 435,09, veniva, invece, prontamente restituito al ricorrente, senza alcuna trattenuta a titolo di spese e/o commissioni; pertanto, afferma che non si comprende la ragione per cui la banca dovrebbe restituire la somma di € 126,77, essendo stata effettivamente disposta in favore del beneficiario indicato dal ricorrente, infatti, il ricorrente è liberato per tale importo nei confronti del condominio, restando obbligato esclusivamente per la somma di € 435,09.

Alla luce di quanto esposto, l'intermediario chiede all'ABF di volere rigettare nel merito le richieste del ricorrente, in quanto infondate, considerato che il bonifico è stato correttamente contabilizzato nella posizione del beneficiario.

## **DIRITTO**

Ai fini della decisione della presente controversia occorre esaminare, in via preliminare, la condotta che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve tenere nei confronti del pagatore, a fronte di un ordine di pagamento a favore di un beneficiario il cui conto corrente risulta essere estinto e, in particolare, se questa, nel caso di specie sia stata conforme alle disposizioni di legge in materia.

Secondo l'orientamento sia della giurisprudenza di legittimità sia dei Collegi ABF (Collegio di Milano dec. n. 11043/16; Collegio di Milano dec. n. 1690/16), la disposizione di un bonifico costituisce un conferimento di incarico da parte del cliente nei confronti della banca. Il suddetto incarico rientra nel più ampio quadro dei servizi offerti da quest'ultima con il contratto di conto corrente.

Nell'eseguire l'incarico assegnatole, la banca, pertanto, deve agire seguendo le regole di

cui all'art. 1856 c.c., in tema di mandato, e utilizzare il grado di diligenza del "bonus argentarius" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c..

Ciò significa che la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza professionale dell'accorto banchiere, non solo per ciò che riguarda l'esecuzione dei contratti bancari in senso stretto, ma anche relativamente ad ogni tipo di atto od operazione esplicata nell'ambito dei servizi offerti.

Inoltre, si ritiene che, nell'ambito di tale rapporto, vista la natura dell'incarico conferito, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario operi quale sostituto/ausiliario del mandatario (rappresentato, appunto, dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore) ex art. 1717 c.c. Conseguentemente, al mandante/pagatore spetta azione diretta nei confronti della persona sostituita dal mandatario ai sensi dell'art. 1717, comma 4, c.c.. Inquadrata la vicenda in esame nell'ambito più generale del corretto adempimento del mandato si pone, dunque, la questione circa il possibile inquadramento della posizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario quale sostituto/ausiliario della banca mandataria nella corretta esecuzione del mandato.

Nella vicenda di cui al ricorso, la banca resistente invoca, a sostegno della correttezza del suo operato, le disposizioni di cui al d.lgs. 11/2010 e, segnatamente, l'art. 24, a mente del quale se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente.

Invero, secondo la disciplina generale del mandato, la banca del beneficiario – ove considerata sostituta della mandataria - sarebbe tenuta ad eseguire l'incarico attribuito e le istruzioni impartite dalla mandante secondo la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, comma 2. c.c.

Ai sensi dell'art. 1710, comma 2, c.c. il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato (nel caso di specie, l'avvenuta estinzione del conto).

Pertanto, in questa prospettiva, il Collegio ritiene che l'intermediario resistente avrebbe dovuto tempestivamente informare il mandante dell'estinzione del conto corrente del beneficiario del pagamento e richiedere istruzioni, mettendo la somma bonificata a disposizione.

Nel caso di specie, l'intermediario resistente, non essendo andato a buon fine il pagamento a seguito della chiusura, avvenuta nove mesi prima, del conto corrente del beneficiario, avrebbe dovuto mettere a disposizione del ricorrente l'intera somma oggetto del bonifico, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/2010; al contrario, invece ha trattenuto parte dell'importo a tacitazione di una propria pretesa vantata nei confronti del beneficiario, restituendo al mandante/ricorrente solo l'eccedenza, di talché non sembrerebbe aver eseguito l'incarico nei termini indicati dal mandante/ricorrente.

Ne consegue che l'intermediario è tenuto alla restituzione a favore del ricorrente dell'ulteriore somma di 126,77.

## P.Q.M.

Il Collegio - in accoglimento del ricorso - dichiara la restituzione a favore del ricorrente dell'importo di Euro 126,77 (centoventisei/77).